



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTA la legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n. 236 del 17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO l'Accordo di Partenariato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001 con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”, adottato dalla Commissione Europea con decisione (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 - CCI 2014IT05SFOP002 e successiva modifica del 18 dicembre 2017 n. C(2017) 8928;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)”, in quanto applicabile;

VISTA la Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “Costi ammissibili per enti in house” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 Gennaio 2011;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi

dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 e, in particolare, gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9, comma 2, del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'Anpal subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il “Regolamento di contabilità” dell'ANPAL adottato ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL con Deliberazione n. 11/2016;

VISTO l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

VISTA la delibera n. 381 del 5 aprile 2017 con cui il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che il Formez PA, considerati i profili soggettivi e oggettivi dell'associazione come previsti dalla normativa e dallo statuto, possa configurarsi come organismo in house rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, alle amministrazioni dello Stato e agli enti associati;

VISTA la nota prot. n. 16427 del 28/12/2017 con la quale il Formez PA ha presentato il Piano di attività 2018-2019 e il relativo Piano finanziario, del Progetto “Il numero per il lavoro – un progetto per l'occupazione e per l'avvio delle politiche del lavoro”;

CONSIDERATO che l'ANPAL, ravvisando nella realizzazione del piano di attività suddetto, un'attività di interesse comune ai fini del perseguimento degli Obiettivi del Programma Operativo Nazionale PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”;

CONSIDERATO che il Formez PA si impegna ad apportare tutte le variazioni al piano di attività presentato che si rendessero necessarie, sulla base delle indicazioni dell'ANPAL, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di spesa e ad assicurare la coerenza delle attività svolte ai fini del perseguimento degli obiettivi del PON e delle priorità dell'ANPAL;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull'Asse “Occupazione” del Programma Operativo Nazionale PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”, approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 e successiva modifica del 18 dicembre 2017 n. C(2017) 8928.

DECRETA

Articolo 1

Approvazione del Progetto e impegno di spesa

E' approvato il Piano di attività per le annualità 2018 e 2019 del Progetto "Il numero per il lavoro – Un progetto per l'occupazione e per l'avvio delle politiche del lavoro" a valere sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", Asse "Occupazione", priorità di investimento "8.vii La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione". Il presente decreto impegna contestualmente le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2

Contributo e approvazione del budget

Per la realizzazione del Progetto di cui all'art.1, è impegnato in favore di Formez PA l'importo complessivo pari a Euro € 3.298.562,00 (tremilioniduecentonovantottocinquerecentosessantaduemila/00) a valere sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", Asse "Occupazione".

Articolo 3

Ammissibilità della spesa

Nelle more dell'emanazione della norma nazionale in materia di costi ammissibili di cui all'art. 65 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 e della Circolare relativa ai "Costi ammissibili per Enti in House" per la Programmazione 2014-2020, si intende applicato, quanto previsto dalla Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Costi ammissibili per Enti in House" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15/01/2011 e successive modificazioni, compatibilmente con le disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale applicabile.

Articolo 4

Programmazione e realizzazione delle attività

Nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019 Formez PA curerà l'organizzazione e la realizzazione delle attività del Progetto conformandosi alle disposizioni normative e regolamentari comunitarie e nazionali di riferimento, che si richiamano per quanto non espressamente menzionato nel presente atto, ed al Progetto approvato, citato in premessa.

Le attività dovranno essere concluse entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento e le relative spese rendicontate entro i 6 mesi successivi all'annualità di riferimento come di seguito specificato:

- le spese relative al periodo 16.01.2018 – 31.12.2018 devono essere rendicontate improrogabilmente entro il 30.06.2019, al fine di consentire all'ANPAL di effettuare i controlli e di rispettare il termine per la liquidazione annuale dei conti ai sensi degli artt. 112, 125 comma 4 lettera e) e agli effetti dell'art. 84 del Regolamento Comunitario n. 1303/2013;
- le spese relative al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 devono essere rendicontate improrogabilmente entro il 30.06.2020, al fine di consentire all'ANPAL di effettuare i controlli e di rispettare il termine per la liquidazione annuale dei conti ai sensi degli artt. 112, 125 comma 4 lettera e) e agli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario n. 1303/2013.

L'ANPAL attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà se necessario i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunitari.

Articolo 5

Delega delle attività

In materia di affidamento di attività a enti terzi, Formez PA è tenuto ad osservare le norme comunitarie e le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Articolo 6

Rimodulazioni del progetto

Formez PA in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività di cui al precedente art. 4, ha facoltà di presentare richiesta di variazione del piano finanziario motivata e documentata. L'ANPAL si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti dall'art. 4 per la rendicontazione delle spese, improrogabilmente stabilito per ciascuna annualità al 30 giugno dell'anno successivo all'annualità di riferimento.

Tutte le rimodulazioni del Progetto, suddivise per linee di intervento, devono essere espressamente autorizzate dall'ANPAL ad eccezione delle variazioni che non superino del 20% l'importo della macrovoce d'importo minore tra quelle in variazione o che intervengano all'interno della medesima macrovoce del piano di attività di Progetto.

Articolo 7

Rendicontazione ed erogazione del contributo

Con cadenza trimestrale, Formez PA dovrà trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività corredata, al termine del primo semestre, dal “budget ricalcolato” sulla base dell’effettiva capacità di spendere quanto inizialmente stimato sul progetto. Il “budget ricalcolato” dovrà essere articolato per linee di attività e voci di costo.

L’ANPAL provvederà ad erogare il contributo di cui all’art. 2 del presente decreto con le modalità di seguito previste:

- 1) una quota pari al 15% dell’importo complessivo sarà erogata in anticipazione a richiesta del Formez PA. A tale richiesta dovrà essere allegata la presentazione di una relazione attestante l’intervenuto avvio delle attività progettuali e la presentazione del Piano esecutivo di Progetto;
- 2) i pagamenti successivi saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Formez PA, successivamente all’approvazione delle spese da parte del controllo on desk, fino alla misura massima del 90% del “budget ricalcolato”. Al fine di consentire il rientro dell’anticipazione, una quota parte pari al 15% dei rimborsi ottenuti dalla Commissione Europea saranno trattenuti allo scopo di consentire il reintegro del Fondo di rotazione;
- 3) a seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art. 8, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità. Anche in questo caso, al fine di consentire il rientro dell’anticipazione, una quota parte pari al 15% dei rimborsi ottenuti dalla Commissione Europea saranno trattenuti allo scopo di consentire il reintegro della liquidità nel circuito finanziario.

Gli eventuali importi da recuperare possono essere effettuati in compensazione con le somme dovute, a titolo di anticipazione, rimborso o saldo.

In particolare ai fini dell’erogazione del contributo di cui ai punti 2 e 3, Formez PA dovrà presentare all’ANPAL, con cadenza trimestrale, richieste di rimborso, firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dalla Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “Costi ammissibili per enti in house” pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modificazioni. Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel supporto informatico SIGMA SPAO fornito dall’ ANPAL.

In particolare alla relazione di attività di cui sopra dovranno essere allegati tutti i prodotti realizzati previsti per ciascuna linea di attività dal piano esecutivo approvato, secondo le scadenze previste.

Tale documentazione dovrà essere inviata ad ANPAL entro i 40 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'ANPAL potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate a Formez PA.

Articolo 8

Controlli di primo livello

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 7, i rimborsi da parte dell'ANPAL avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA SPAO.

Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate, sugli originali della documentazione giustificativa, delle verifiche in loco e ogni altro controllo previsto dalla Circolare n. 40 del 07/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modifiche, nonché ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Formez PA dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute delle attività realizzate saranno comunque subordinate all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo art. 9.

Articolo 9

Chiusura delle attività

Nel semestre successivo a ciascuna annualità di progetto Formez PA dovrà presentare all'ANPAL il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Entro 10 giorni dalla ricezione della relazione finale, l'ANPAL procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Formez PA dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'ANPAL procederà alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità di progetto e alla liquidazione del saldo, di cui all'art. 7, punto 3.

Articolo 10

Termini per la conservazione dei documenti

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013 ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

Articolo 11

Contabilità separata

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013, Formez PA dovrà assicurare – nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria – l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento.

A tal fine Formez PA dovrà predisporre gli atti necessari per verificare l'effettività della spesa sostenuta.

Articolo 12

Irregolarità

Formez PA segnalerà tempestivamente ad ANPAL eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (UE) 1303/2013, l'ANPAL procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto, Formez PA dovrà fornire all'AdG:

- le informazioni sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di progetto;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto di attuazione annuale e del Rapporto finale di esecuzione del PON;

- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

Articolo 14

Previsioni di spesa

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio delle previsioni di spesa, che saranno preventivamente comunicate a Formez PA.

Articolo 15

Comunicazioni ufficiali di progetto

Formez PA è tenuto a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare, Formez PA dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili dall'ANPAL.

Tutte le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere inviate all'ANPAL e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento PON, Decreto di Finanziamento, Progetto, Annualità.

Articolo 16

Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico elaborato da Formez PA nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati dovrà essere autorizzato dall'ANPAL.

Articolo 17

Rispetto dei principi orizzontali

Formez PA si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività del progetto.

Formez PA è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Formez PA si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona di svolgimento delle attività.

Articolo 18

Divieto di cumulo

Formez PA garantisce che non sussiste un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

Articolo 19

Rinvio

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ANPAL su espressa richiesta di Formez PA pena il mancato riconoscimento delle spese.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

ROMA, addì

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)